

<p>Comune di Castel S.Pietro Terme Piazza XX Settembre</p>	
	<p>Ufficio Tributi associato Sede Operativa Area Ovest Piazza XX Settembre – Castel S.Pietro T. (Bo)</p>

IUC 2016

Indicazioni Aggiornate al 30 aprile 2016

Con la legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), così come modificata con DL n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014 è stata istituita la IUC. Il nuovo tributo, disciplinato dai singoli Comuni per mezzo di specifici Regolamenti, si poggia su due presupposti: il possesso di immobili e l'erogazione dei servizi comunali. Pertanto più che un'imposta vera e propria lo IUC appare come un contenitore di tre imposte: l'IMU, di natura patrimoniale e già conosciuta nella sua disciplina generale nel corso dal 2012; la Tari, cioè la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce dal 2014 la Tares; la Tasi, istituita dal 2014, tributo sui "servizi indivisibili", che ha natura di imposta ed è dovuta dal possessore e, qualora esista, dal detentore dell'immobile.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e siccome in questo Comune la TASI è stata applicata solo a queste situazioni imponibili, la novità normativa determina nell'anno 2016 la non applicazione della TASI nel Comune.

- IMU -

L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), istituita con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è entrata a regime con la legge 147/2013.

E' reperibile sul sito del nuovo circondario imolese, alla sezione dedicata ai tributi, il Regolamento IMU, cui si rinvia per le disposizioni specifiche: pagina dedicata: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/icomuni/castelsanpietroterme>.

Questo Comune ha rivisto il Regolamento Imu recependo le numerose modifiche normative intervenute.

L'imposta IMU interessa i **fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.**

L'abitazione principale e sue pertinenze (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) viene esclusa dal pagamento dell'Imu ad eccezione delle case di lusso iscritte a catasto fabbricati alle categorie A/1, A/8, A/9.

Sono altresì esclusi dal pagamento IMU i fabbricati rurali strumentali in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del DL 557/93, quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali.

IMU Terreni agricoli –

Esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate):

DELIMITAZIONE DELLA FASCIA COLLINARE (Legge 27.12.1977 n. 984)

FOGLI COMPRESI TOTALMENTE:

76, 77, 86+91, 99+109, 114+123, 126, 131+137, 139, 140, 148.

FOGLI COMPRESI IN PARTE:

69: Mappali compresi: 26, 34+53, 64+73, 75+77.

70: Mappali compresi: 51+58, 60, 62, 63.

71: Mappali compresi: 29+36, 42+71, 82+96, 101, 102, 107+117, 125.

78: Mappali esclusi: 1+5, 27, 33, 34, 37+44, 80, 84, 116, 117, 130, 131, 133.

82: Mappali compresi: 64+66, 68+88, 90+98, 111+123, 126+128, 130.

93: Mappali compresi: 7, 22, 24+30, 32+56, 58, 64, 65, 82, 83, 88, 92+106, 111+117, 126, 128, 151+157, 171, 192.

110: Mappali compresi: 1, 9+11, 29+37, 54+73, 80, 109+115, 117, 122.

125: Mappali esclusi: 4, 6.

127: Mappali esclusi: 1.

138: Mappali compresi: 15+21, 34+42, 59+68, 100.

144: Mappali compresi: 1+33, 37+40, 54+56, 58, 59, 204+208, 227+233, 241.

147: Mappali compresi: 1+4.

DELIMITAZIONE DELLA FASCIA MONTANA (Legge n.991/1952)

FOGLI COMPRESI TOTALMENTE:

112, 113, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170.

FOGLI COMPRESI IN PARTE:

130: Mappali esclusi: dall'1 al 22, dal 45 al 54, dal 73 all'85, dal 134 al 137.

147: Mappali esclusi: dall'1 al 10 e 71.

Istruzioni per l'uso:

Fogli compresi totalmente leggasi terreni esenti da I.C.I.

Fogli compresi in parte:

Mappali esclusi leggasi terreni soggetti ad I.C.I.

Mappali compresi leggasi terreni esenti da I.C.I.

La presenza del carattere "+" tra 2 mappali sta a significare dal....al.....

Sono inoltre completamente esentati in tutto il territorio comunale i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola

Altra novità:

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili abitativi, ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/informazioni/notizie-general/comodato-gratuito-novita-2016>

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli):

categorie catastali	Coefficiente IMU 2016 applicati sulla rendita catastale
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65
Terreni agricoli soggetti ad IMU nel Comune	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile IMU
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di Ristrutturazione	Area edificabile

Le modalità di pagamento dell'imposta prevedono anche nel 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Tuttavia, lo stesso comma 380, lett. f) ha istituito la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre il restante 2 per mille resta di competenza comunale.**

Per i terreni edificabili, si specifica che il Comune di Castel S.Pietro Terme ha adottato, con deliberazione C.C. n. 72 del 1.8.2013, il Piano Strutturale Comunale. Il valore orientativo di riferimento delle aree urbanizzate e urbanizzabili, è stato approvato con Delibera di Giunta del 12.5.2014, immediatamente eseguibili. LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB: <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/castel-san-pietro-terme/imu/archivio/2012-2013/tabella-valori-di-riferimento-a-seguito-delladozione-psc/view>

I valori di riferimento delle aree edificabili nel 2016 sono uguali a quelli del 2015 e 2014.

SCADENZA DI PAGAMENTO PRIMA RATA: GIOVEDI' 16 GIUGNO 2016

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale.

E' possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

LA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO E': VENERDI' 16 DICEMBRE 2016

LE ALIQUOTE 2016

Le aliquote 2016 sono rimaste invariate dall'anno 2014 e vengono sintetizzate nella seguente tabella:

Aliquota Ordinaria	9,6 per mille
Abitazione Principale solo A1 - A8 - A9 con detrazione € 200,00 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) – NB:una per categoria	5 per mille
Immobili abitativi con requisito di ruralità	7,6 per mille
Abitazioni date in uso gratuito a genitori/figli	9,6 per mille
Fabbricati di categoria D (escluso D10)	9,6 per mille –di cui 7,6 allo Stato e 2 per mille al Comune
Terreni agricoli soggetti ad IMU nel Comune - diversi da quelli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola	8,6 per mille
Unità immobiliari locate a canone concordato	7,6 per mille
Abitazioni a disposizione e/o non locate	10,6 per mille
Abitazioni locate a canone libero	9,6 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), NON PENSIONATI nel rispettivo Paese di residenza.	9,6 per mille

E' STATO MESSO A DISPOSIZIONE – MEDIANTE COLLEGAMENTO AL LINK:

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=castelsanpietroterme>

un supporto di calcolo personalizzato con le aliquote in vigore nel Comune di Castel S.Pietro Terme. Il sistema consente anche l'elaborazione e stampa del modello F24 per il pagamento di quanto dovuto.

Si precisa che il tributo IMU è dovuto in AUTOLIQUIDAZIONE e che quindi l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali errori d'interpretazione o di conteggio da parte dei contribuenti nell'utilizzo di tale sistema simulatore di calcolo messo a disposizione con funzione di supporto/ausilio.

SONO ESENTI DA IMU E TASI:

- Fabbricati rurali strumentali (D10)
- Terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola
- Abitazione principale – eccetto quelle di categoria A1, A8 e A9 che sono soggette ad IMU
- Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) – N.B. una sola per categoria
- Unità immobiliari coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari
- Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale ex art. 1, comma 707 comma 1, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata
- Unica unità abitativa (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.
- Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), GIA' PENSIONATI nel rispettivo Paese di residenza, purché non locata né concessa in comodato d'uso.

Occorre ricordare la necessaria presentazione all'Ufficio Tributi – al fine di usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille, agevolata rispetto a quella ordinaria del 9,6 per mille - di **APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE** per

dichiarare le abitazioni rurali e le abitazioni concesse in locazione a canone concordato, L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine di pagamento della prima rata e della seconda solo se il presupposto d'imposta si è verificato nel secondo semestre dell'anno.

Si chiede anche la predisposizione di apposito modello per dichiarare la condizione di comodato gratuito con possesso dei requisiti previsti dalla legge, determinate il beneficio della riduzione IMU del 50%.

Inoltre si ricorda:

- **la riduzione del 50% della base imponibile** (propria e non più quella della classe abitativa più bassa) **per immobili con vincolo di interesse storico artistico;**
- **la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili. Le modalità e le condizioni cui accedere alla riduzione sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.**

Versamenti:

La scadenza dell'acconto dell'IMU è previsto entro il **16 giugno 2016.**

Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU" sul numero di c/c 1008857615 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.

CODICE COMUNE CASTEL SAN PIETRO TERME – C265

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE";

"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";

"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";

"3923" - denominato: "IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3924" - denominato: "IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3925" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";

"3930" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE";

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella "Ravv".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Castel S.Pietro C265), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ;

nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Castel San Pietro Terme" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA codice IBAN IT83L0638502437100000300272 - sul quale accreditare l'importo dovuto;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia, utilizzando il codice IBAN IT61V0100003245240300066504.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", Comune di Castel S.Pietro Terme, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE IMU: se dovuta, è da presentare in base a modello ministeriale.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2017**.

Principi generali

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI e di successione**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune**

La dichiarazione è dovuta:

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

Obbligo dichiarazione

1. **Fabbricati di interesse storico o artistico;**
2. **Abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;**
3. **Immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);**
4. **Concessionario aree demaniali;**
5. **Variazione di valore aree edificabili;**
6. **Terreno agricolo divenuto area edificabile;**
7. **Area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);**
8. **Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia e proprietà divisa;**
9. **Immobile concesso in locazione da ACER;**
10. **Immobili esenti ai sensi lettera c), g), h) ed i) art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992;**
11. **Fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;**
12. **Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
13. **Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;**
14. **Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);**
15. **Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);**
16. **Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
17. **Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;**
18. **Nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;**
19. **Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale (attenzione, in tal caso occorre versare Tasi).**
20. **Immobile soggetto a ristrutturazione o restauro conservativo in quanto tenuto a versare sul valore dell'area - anziché sulla base della rendita catastale.**

N.B. Sono altresì obbligati a presentare apposita dichiarazione PENA DECADENZA, utilizzando il modello ministeriale con il quale si attesta il possesso dei requisiti e vengano indicati gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio dell'esclusione IMU:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invenduti e non locati;
- Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari;
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616;
- Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Con riferimento alla situazione di immobili :

- 1) Abitazioni locate a canone concordato e Abitazioni con requisiti di ruralità che nel Comune usufruiscono dell'aliquota agevolata: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;**
- 2) Condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.**

Nelle situazioni 1) e 2) la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU.

Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente. Per casi particolari, è opportuno rivolgersi direttamente all'ufficio tributi.

Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in locazione a canone concordato – aliquota 7,6 per mille:

- **Possesso al 100%** per 12 mesi nella condizione di locazione a canone concordato

- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$619,75 \times 5\% = 650,74$

$650,74 \times 160 \times 7,6/1000 = 791,31$ – 25% DI RIDUZIONE introdotta dalla legge finanziaria per il 2016 = € 593,00

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016 utilizzando il . **MOD. F24 CODICE 3918.**

Esempio di calcolo per acconto Immobile in categoria D – aliquota 9,6 per mille:

- **Possesso al 100%** per 12 mesi - esempio con rendita catastale di € 619,75

$619,75 \times 5\% = 650,74$

$650,74 \times 65 \times 9,6/1000 = 406,08$ (totale imposta dovuta nel 2013)

QUOTA ALLO STATO:

Allo Stato deve essere versato nell'anno il 7,6 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 7,6/1000 = 321,46$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2016 **allo stato è € 161,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3925**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2016..

QUOTA AL COMUNE:

Al Comune deve essere versato nell'anno il 2 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 2/1000 = 85,00$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2016 **al Comune è € 42,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3930**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2016.

N.B. Qualora l'immobile sia posseduto in % diversa, l'importo va rapportato alla % di possesso.

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile al sito <http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=castelsanpietroterme>

<p>Comune di Castel S.Pietro Terme Piazza XX Settembre</p>	
<p>Telefoni ufficio tributi Castel S.Pietro Terme 0516954161/128/155 Fax 0516954261 e mail : tributi@comune.castelsanpietroterme.bo.it PEC comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it</p>	<p>Ufficio Tributi associato Sede Operativa Area Ovest Piazza XX Settembre – Castel S.Pietro T. (Bo)</p>

Apertura al pubblico – eccetto mesi di luglio e agosto:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato ì 8,30 – 12,30 e Giovedì 15,00 – 17,45

**IN OCCASIONE DELLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA IMU 2016 NEL PERIODO
DA LUNEDI' 6 GIUGNO A GIOVEDI' 16 GIUGNO 2016 l'ufficio sarà aperto al pubblico
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI' AL SABATO 8,30 – 12,30, GIOVEDI' 15,00 – 17,45**

- TARI -

La TARI è IL TRIBUTO finalizzato alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Istituita con la legge di stabilità 2014 va a sostituire la Tares applicata nel solo anno 2013.

Il Comune di Castel S.Pietro Terme ha approvato il regolamento TARI con deliberazione C.C. n. 47 del 6 maggio 2014, rinvenibile sul sito istituzionale e lo ha modificato con delibera di CC n.51 del 23 aprile 2015.

Per l'anno **2016** (come per gli anni precedenti) la gestione del tributo e l'applicazione del regolamento TARI e della relative tariffe è affidato al **gestore HERA S.P.A.**, che ne è altresì il Responsabile del tributo, con contratto di concessione di servizio. Pertanto le indicazioni sottoriportate sono la sintesi degli elementi principali di applicazione del tributo definite dalla normativa vigente e nel regolamento. Maggiori dettagli sono reperibili nel Regolamento comunale e nella delibera di approvazione delle tariffe 2016.

LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB:

<http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/castel-san-pietro-terme/tari>

<p>Quali sono gli immobili soggetti a TARI</p>	<p>LOCALI ED AREE SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI.</p>
<p>Chi è soggetto a TARI:</p>	<p>I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE . LA SOGGEZIONE PASSIVA A TARI si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La mancata</p>

	<p>utilizzo del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.</p> <p>In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p>
Qual è la base imponibile su cui viene calcolata la TARI	<p>LA BASE IMPONIBILE è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>Per espressa previsione normativa, per l'applicazione della Tari si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.</p> <p>Attenzione: la superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.).</p>
Come vengono applicate le tariffe approvate dal Comune	<p>La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e relative pertinenze costituisce la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche.</p> <p>La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile.</p> <p>Domestiche: Q.fissa: per mq. di superficie paramtrate al numero degli occupanti. Q. variabile: in relazione al numero degli occupanti</p> <p>NON Domestiche: Q.fissa e Q.variabile: per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta</p> <p>Rif. Normativo: 4.3 e 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p>
Esistono agevolazioni ed esenzioni?	<p>Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate.</p> <p>Di particolare interesse sono le agevolazioni in termini di sconti per chi effettua raccolta differenziata.</p> <p>Inoltre, riduzioni sono previste per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupate o detenute sino ad un massimo 9 mesi continuativi, così come per i fabbricati e le aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale si applica una riduzione pari al 30 per cento.</p>

RATE E SCADENZE PAGAMENTO TARI:

PREVISTE TRE RATE CON SCADENZA DI PAGAMENTO, per l'anno 2016:

30 giugno

30 settembre

30 novembre

A differenza dell' IMU, per la TARI – non essendo un tributo da versare in autoliquidazione - il contribuente riceverà al domicilio dichiarato l'avviso di pagamento in tempo utile per il versamento entro il termine di scadenza delle rate. Qualora rilevi il mancato recapito è necessario rivolgersi agli sportelli utenti di Hera per chiederne copia.

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento deve rivolgersi al gestore Hera s.p.a

A decorrere dal 2015, a sensi del nuovo regolamento Tari, questo Comune concede la dilazione di pagamento per carichi tributari Tari relativi all'annualità in corso, nei seguenti casi:

- nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, con l'applicazione di interessi legali.

- i criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende, sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;

- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.

- la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.

- la rateizzazione potrà essere concessa sino ad un massimo di 12 rate d'importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna.

- In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;

c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

COME SI VERSA LA TARI:

I contribuenti sono tenuti ad utilizzare l'apposito bollettino postale, ma anche mediante apposito modello F24

CODICE COMUNE CASTEL SAN PIETRO TERME – C265

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L'Agenzia delle entrate ha emesso tre distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 sono:

“3944” – Tari (e Tares)”

“3945” – Tari (e Tares), interessi

“3946” – Tari (e Tares), sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 EP sono:

“365E” – Tari (e Tares)”

“366E” – Tari (e Tares), interessi

“367E” – Tari (e Tares), sanzioni

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “**codice ente/codice comune**”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Castel S.Pietro T.** il codice è **C265**;

- nello spazio “**Ravv.**”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

- nello spazio “**acconto**”, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto

- nello spazio “**Saldo**”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

- nello spazio “**Numero immobili**”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

- nello spazio “**Anno di riferimento**”, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

VERSAMENTO DALL'ESTERO:

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare la TARI dall'estero **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Castel San Pietro Terme" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA codice IBAN IT83L0638502437100000300272 - sul quale accreditare l'importo dovuto.

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "TARI", Comune di Castel S.Pietro Terme, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

LA DICHIARAZIONE IUC-TARI:

LA dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede nel calcolo del tributo.

Per tale motivo, nell'interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 90 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree.

La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all'art. 19 del Regolamento comunale TARI.

CONTROLLI E SANZIONI:

LA TARI, in quanto tributo è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI.

Pertanto entro cinque anni dall'annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all'omesso pagamento.

L'accertamento di omesse o infedeli dichiarazioni, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determinano l'applicazione delle sanzioni di legge, oltre al recupero del tributo non versato e all'applicazione di interessi legali.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI PRESSO SPORTELLI UTENTI DI HERA